

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1790-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 AGOSTO 1974

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961

---

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1975

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione esteri del Senato nella seduta del 16 gennaio scorso ha dato mandato al sottoscritto di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1790, presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia in data 26 agosto 1974, recante « ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 ».

La Commissione giustizia del Senato ha pure espresso parere favorevole per quanto di sua competenza.

Senza ripetere le delucidazioni fornite dal Governo con la relazione introduttiva, il relatore ritiene di dover riconoscere nelle varie e dettagliate norme della Convenzione il positivo risultato di una soluzione chiara, anche se pragmatica, di tutte le questioni che non potevano non sorgere nel contrasto dottrinale tra coloro che sostengono l'applicazione del principio della nazionalità come determinante in materia di diritto internazionale privato e coloro invece che preferiscono riconoscere la soggezione delle persone alla legge del domicilio o della residenza abituale: contrasto tanto più facile a verificarsi nel caso della protezione giuridica dovuta ai minori d'età in quanto il minore può risiedere di fatto in uno Stato diverso non solo da quello di sua nazionalità, ma anche da quello in cui risiede la persona maggiorenne o l'autorità tutelare da cui dipende.

La Convenzione del 1961 ha pertanto fatto delle scelte tra le varie soluzioni possibili, dando — a seconda dei casi — prevalenza alle leggi e alle autorità dello Stato di residenza, oppure dello Stato di appartenenza (per nazionalità) del minore o di chi eserciti la patria potestà. Così avviene ad esempio che, per l'articolo 1 della Convenzione, sono le autorità dello Stato di residenza che in linea generale sono competenti a pronunciare i provvedimenti di protezione della persona o dei beni del minore; ma tutti gli Stati aderenti dichiarano e si impegnano di rico-

noscere i provvedimenti presi nei riguardi del minore in base alla legge interna dello Stato di cui il minore è cittadino (art. 3). E d'altra parte (art. 4) i provvedimenti presi dallo Stato di cui il minore è cittadino sostituiscono i provvedimenti eventualmente presi precedentemente dallo Stato di semplice residenza.

È previsto altresì che ai provvedimenti adottati nei riguardi del minore da qualsiasi degli Stati contraenti un singolo Stato possa sottrarsi quando essi appaiono manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico di ciascun paese interessato: fermo peraltro l'obbligo della preventiva consultazione tra i diversi Stati interessati, e (in ogni caso) della successiva comunicazione allo Stato di cui il minore è cittadino (articolo 16).

Un principio importante è stabilito dall'articolo 12 che, ai fini della Convenzione, definisce minore ogni persona che abbia tale qualità sia secondo la legge interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legge interna dello Stato di residenza.

Infine, gli articoli 8 e 9 provvedono ai casi di urgenza, consentendo allo Stato di residenza abituale di prendere provvedimenti temporanei in caso di pericolo per la persona o i beni del minore (provvedimenti peraltro non vincolanti per le autorità degli altri Stati contraenti); mentre ciascuno degli Stati contraenti può prendere misure urgenti di protezione del minore o dei suoi beni per il solo fatto che il minore vi sia presente, o vi esistano suoi beni.

Nel corso della discussione è stato posto l'accento sull'opportunità che il Governo, in sede di ratifica, faccia uso delle riserve di cui agli articoli 13 (3° comma) e 15 (1° comma), rispettivamente per limitare la applicazione della Convenzione ai minori che siano cittadini di uno degli Stati contraenti, e per riservare ai tribunali italiani i provvedimenti minorili previsti dalle nostre leggi in caso di annullamento o scioglimento del legame coniugale tra i genitori del minore interessato. Su tale opportunità (d'altronde sugge-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rita dallo stesso Governo proponente) la Commissione ha convenuto, dando mandato al relatore di proporre all'approvazione dell'Assemblea un ordine del giorno in tal senso, a nome della Commissione. A tale incarico il relatore provvederà in Aula.

Concludendo, il relatore non può non rilevare ancora una volta l'eccessivo intervallo tra la data di adozione della Convenzione (1961) e la presentazione del provvedimento di ratifica.

OLIVA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 della Convenzione stessa.